



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 21 marzo 2018, n. 11

Nuove modifiche alla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna).

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

18_14_1_LRE_11_1_TESTO

Legge regionale 21 marzo 2018, n. 11

Nuove modifiche alla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna).

Il **Consiglio regionale** ha approvato
Il **Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

Art. 1 modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/1990

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), le parole <<delle associazioni e movimenti delle donne iscritte>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale iscritti>>.

Art. 2 sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 23/1990

1. L'articolo 4 della legge regionale 23/1990 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4 composizione e nomina della Commissione

1. La Commissione è composta dalla Consigliera o Consigliere regionale di parità di cui all'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e da quattordici commissarie o commissari che siano rappresentative/i dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale e abbiano in questo campo riconosciuta esperienza e competenza nei diversi aspetti e profili.

2. La nomina delle e dei componenti della Commissione è così determinata:

a) dieci componenti vengono nominate/i dal Presidente della Regione sulla base delle candidature richieste dallo stesso ai movimenti e alle associazioni di cui al comma 1 di riconosciuta rappresentatività regionale e alle organizzazioni regionali degli imprenditori e imprenditrici e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonome maggiormente rappresentative;

b) quattro componenti vengono elette/i dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno, sulla base di specifica esperienza e competenza acquisita rispettivamente nei settori: dell'assistenza sociale, della sanità e della tutela dell'ambiente, dell'economia e del lavoro, della cultura e dell'informazione, dell'istruzione e della formazione professionale.

3. I componenti uomini della Commissione non possono essere in quota superiore al 30 per cento.

4. Fanno parte, altresì, di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica e un rappresentante dei Consiglieri regionali in carica.

5. Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 2, lettera a), i movimenti e le associazioni di cui al comma 1, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comunicano i nomi delle candidate e dei candidati e i relativi curricula al Presidente della Regione che provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi sessanta giorni.

6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie e i commissari possono essere confermati una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie o di uno dei commissari si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 5.>>.

Art. 3 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/1990

1. All'articolo 6 della legge regionale 23/1990 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<delle componenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle/dei componenti>>;
 - b) al comma 2 dopo la parola <<commissarie>> sono aggiunte le seguenti: <<e dei commissari>>;
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno delle commissarie e dei commissari e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle commissarie e dei commissari; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria o il commissario si considera decaduta/o.>>;
 - d) al comma 4 dopo la parola <<delle>> è inserita la seguente: <</dei>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/1990

1. All'articolo 7 della legge regionale 23/1990 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dopo le parole <<Alle commissarie>> sono inserite le seguenti: <<e ai commissari>>;
 - b) al comma 4 le parole <<e alle commissarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<, alle commissarie e ai commissari>>;
 - c) al comma 5 le parole <<da lei delegate>> sono sostituite dalle seguenti: <<o commissari da lei delegati>>.

Art. 5 sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 23/1990

1. L'articolo 8 della legge regionale 23/1990 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8 elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale
1. Per consentire la convocazione dei movimenti e delle associazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, viene istituito presso la Presidenza della Regione l'elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale a cui possono iscriversi, presentando il proprio atto costitutivo, tutti i movimenti e le associazioni, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge e che abbiano sede nella Regione Friuli Venezia Giulia.>>.

Art. 6 norma transitoria

1. La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna operante alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla fine della presente legislatura così come previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 23/1990.

Art. 7 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 marzo 2018

SERRACCHIANI

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Funzioni)

1. La Commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne.
2. La Commissione nell'autonomo svolgimento delle proprie funzioni consulta, a propria discrezione, ogni espressione della realtà femminile e mantiene rapporti con organi consultivi dello Stato e delle altre Regioni aventi le medesime finalità istituzionali.
3. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione della donna, anche immigrata, nella regione e sulla condizione delle donne emigrate;
 - b) cura la raccolta sistematica e la diffusione della documentazione concernente la condizione femminile nella regione, in particolare nella pubblica amministrazione e stimola la crescita della cultura delle pari opportunità presso gli amministratori locali;
 - c) può formulare proposte per armonizzare l'attività legislativa ed amministrativa della Regione e degli enti regionali alle finalità della presente legge;
 - d) presenta al Consiglio regionale osservazioni sui progetti di legge che direttamente o indirettamente abbiano rilevanza per la condizione femminile;
 - e) esprime parere obbligatorio sugli strumenti di programmazione generale o settoriale della Regione, sugli atti a carattere regolamentare, nonché sui piani di riparto della spesa che siano considerati dalla Giunta regionale di rilevanza diretta per la condizione femminile;
 - f) favorisce e promuove la presenza delle donne nelle nomine di competenza della Regione;
 - g) predispone e promuove progetti di <<azioni positive>> tesi ad espandere l'accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne;
 - h) esamina e valuta progetti e iniziative per azioni positive da ammettere a contributo regionale ai sensi dell'art. 3, comma 9.
4. La Presidenza della Commissione convoca annualmente l'Assemblea regionale **dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale iscritti** all'elenco di cui all'articolo 8 e delle rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori e imprenditrici, dei lavoratori e lavoratrici dipendenti ed autonome e dei movimenti femminili delle formazioni politiche rappresentate in Consiglio regionale per illustrare e discutere l'attività svolta dalla Commissione.
5. La Presidenza della Commissione può convocare Assemblee territoriali con le medesime modalità e fini previsti al comma 4.

6. La Commissione invia annualmente al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e alle componenti dell'Assemblea regionale, una relazione sulla condizione della donna nella regione e sullo stato di attuazione degli obiettivi delle pari opportunità, da porre in discussione in Consiglio regionale.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 23/1990, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Presidenza e funzionamento della Commissione)

1. Nella prima seduta la Commissione elegge al proprio interno l'Ufficio di Presidenza costituito dalla Presidente e da due Vicepresidenti. L'elezione della Presidente ha luogo a maggioranza assoluta **delle/dei componenti**; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. L'elezione delle due Vicepresidenti ha luogo con voto limitato ad una.

1 bis. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è rinnovato allo scadere di due anni e mezzo dalla data della sua costituzione e le sue componenti possono essere riconfermate.

2. La Presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della Commissione deve essere altresì disposta quando sia richiesta da almeno un terzo delle commissarie **e dei commissari**.

2 bis. In caso di impedimento della Presidente di durata superiore ad un mese o, in caso di dimissioni, fino all'elezione della nuova Presidente, la Vice Presidente che la sostituisce svolge ogni funzione attribuita per legge alla Presidente e percepisce in sua vece l'indennità mensile di cui al comma 1 dell'articolo 7.

3. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno delle commissarie e dei commissari e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle commissarie e dei commissari; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria o il commissario si considera decaduta/o.

4. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle/**dei** presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.

5. La Commissione organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno: può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro e procedere a consultazioni e audizioni.

5 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

5 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria.

5 quater. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 5 bis e 5 ter.

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 23/1990, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Trattamento economico)

1. Alla Presidente della Commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore all'80 per cento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale.

2. Alle commissarie **e ai commissari** spetta un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore a 100 euro.

3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. Alla Presidente, **alle commissarie e ai commissari** che risiedono in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro di cui al comma 5 dell'articolo 6 spetta il trattamento di missione con le modalità e nella misura previste per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.

5. Per la partecipazione a incontri, convegni o seminari nonché per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in località diverse dal comune ove ha sede la Commissione, alla Presidente e alle commissarie **o commissari da lei delegati** spetta il trattamento di missione di cui al comma 4.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 236

- di iniziativa dei consiglieri Frattolin, Bianchi, Dal Zovo, Sergio, Ussai, Da Giau, Cremaschi, presentato al Consiglio regionale il 9 novembre 2017 e assegnato alla V Commissione permanente il 22 novembre 2017, con parere della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;

- parere espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna il 15 febbraio 2018;

- iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento interno, il 13 marzo 2018;

- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale, nella seduta antimeridiana del 13 marzo 2018;

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 3836/P dd. 21 marzo 2018.